



Venezia, data della protocollazione digitale

**OGGETTO:** Misure per la viabilità acquea nei canali a traffico urbano del centro storico di Venezia, in occasione della Conferenza dei Ministri dell'Economia e dei Governatori delle Banche centrali nell'ambito del programma della Presidenza Italiana del G20 dal 07 all'11 luglio 2021. - **Ordinanza dirigenziale** -

## IL COMANDANTE GENERALE

**Premesso** dal 7 all'11 luglio 2021 si terrà a Venezia la Conferenza dei Ministri dell'Economia e dei Governatori delle Banche centrali nell'ambito del programma della Presidenza Italiana del G20

**Atteso** che la sede del summit è stata fissata all'interno dell'Arsenale, mentre le delegazioni che parteciperanno ai lavori saranno ospitate in varie strutture ricettive del Centro Storico così come nella città storica si terranno vari eventi collaterali;

**Considerato** che in occasione di precedenti analoghi vertici vi sono stati alcuni disordini fomentati da gruppi antagonisti e che, pertanto è necessario vengano assunte misure straordinarie onde garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in generale e la sicurezza dei partecipanti al summit in particolare;

### Viste:

- la nota del Questore di Venezia con prot. n. 281298 del 15 giugno 2021;
- le determinazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 17 giugno 2021;
- L'Ordinanza Dirigenziale n.ro 391/2021 "Prime misure per la limitazione/interdizione della viabilità acquea nei canali a traffico urbano del centro storico di Venezia e sospensione delle concessioni acquee, in occasione della Conferenza dei Ministri dell'Economia e dei Governatori delle Banche centrali nell'ambito del programma della Presidenza Italiana del G20 dal 07 all'11 luglio 2021";
- L'Ordinanza Congiunta n.ro 58/2021 PG/2021/309792 a firma del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - friuli Venezia Giulia, del Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale di Venezia e del Comandante del porto, Capo del Circondario Marittimo di Venezia con la quale, tra l'altro, viene vietata la navigazione, di tutte le unità da diporto nel Canal Grande (dal Ponte dell'Accademia fino all'imbocco del Bacino di San Marco), nei canali marittimi lagunari e negli specchi acquei compresi tra il Bacino San Marco ed il Canale delle Navi e nel Canale della Giudecca tra Punta della Dogana e la congiungente tra Rio della Croce e Rio della Fornace, nonché la navigazione di tutte le unità navali nel Canal Grande (dal Ponte dell'Accademia fino



all'imbocco del Bacino di San Marco), nei canali marittimi lagunari e negli specchi acquei compresi tra il Bacino San Marco ed il Canale delle Navi e nel Canale della Giudecca tra Punta della Dogana e la congiungente tra Rio della Croce e Rio della Fornace, nelle fasce orarie 08.00-10.00 e 16.00-18.00, con esclusione delle unità navali del servizio pubblico di linea (Actv e Alilaguna);

**Ritenuto**, per le medesime ragioni di ordine e sicurezza pubblica ed in esecuzione dei deliberati del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di interdire, dalle ore 00.00 del 7 luglio 2021 alle ore 24.00 dell'11 luglio 2021, la navigazione a tutti i natanti da diporto nel Rio di Santa Giustina;

**Ritenuto, altresì**, di escludere dal divieto di navigazione e ormeggio nei rii e canali di cui all'Ordinanza Dirigenziale n.ro 391/2021 oltre ai natanti in servizio di emergenza anche quelli destinati all'asporto dei rifiuti ed a quelli dei servizi tecnici eventualmente necessari per guasti nelle zone servite dai rii e canali di cui sopra a condotte idriche, elettriche, del gas e di telecomunicazioni;

**Ritenuto, infine, necessario**, onde garantire la fluidità della circolazione acqua lungo i rii a senso unico di marcia di cui all'Art. 7 del Testo Unico in materia di circolazione acqua (Ord,Dir. 274/2015) in direzione Canal Grande, dal Ponte dell'Accademia all'imbocco del Bacino di San Marco, nei canali marittimi lagunari e negli specchi acquei compresi tra Bacino di San Marco ed il Canale delle Navi, ove saranno vigenti le limitazioni alla navigazione di cui all'Ordinanza a firma congiunta citata in premessa, istituire il doppio senso di marcia lungo i seguenti rii a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia:

- ✓ Rio di San Luca;
- ✓ Rio dei Barcaroli;
- ✓ Rio di San Moisè;
- ✓ Rio di Sant'Antonin;
- ✓ Rio della Pietà;
- ✓ Rio di Sant'Isepo.

#### Visti:

- l'art.17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- il Regolamento per la Circolazione Acqua del Comune di Venezia, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011, modificato e integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 28 maggio 2014 e del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 13 febbraio 2015;
- l'Ordinanza Dirigenziale n. 274 del 22 aprile 2015, Testo Unico in materia di circolazione acqua nei canali della z.t.l. lagunare;
- gli artt.7-bis e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689;



## DISPONE

1. **dalle ore 00.00 del 7 luglio 2021 alle ore 24.00 dell'11 luglio 2021** è interdetta la navigazione a tutti i natanti da diporto nel Rio di Santa Giustina;
2. **dalle ore 00.00 del 7 luglio 2021 alle ore 24.00 dell'11 luglio 2021** sono esclusi dal divieto di navigazione e ormeggio nei rii e canali di cui all'**Ordinanza Dirigenziale n.ro 391/2021**, oltre ai natanti in servizio di emergenza, anche quelli destinati all'asporto dei rifiuti ed a quelli dei servizi tecnici eventualmente necessari per guasti nelle zone servite dai rii e canali di cui sopra a condotte idriche, elettriche, del gas e di telecomunicazioni;
3. **dalle ore 00.00 del 7 luglio 2021 alle ore 24.00 dell'11 luglio 2021** è istituito il doppio senso di marcia lungo i seguenti rii a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia:
  - ✓ Rio di San Luca;
  - ✓ Rio dei Barcaroli;
  - ✓ Rio di San Moisè;
  - ✓ Rio di Sant'Antonin;
  - ✓ Rio della Pietà;
  - ✓ Rio di Sant'Isepo.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale, se non diversamente stabilito ai sensi della DG nr. 555 del 25 ottobre 2013.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

L'ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni consecutivi, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it". Verrà anche comunicata ai concessionari di spazi acquei temporaneamente sospesi.

